



**COMUNE DI POSITANO**  
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE  
DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E  
DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2021*

## INDICE

Articolo	Oggetto
<b>CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>	
<b>1</b>	<b>Disposizioni comuni</b>
<b>CAPO II - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b>	
<b>2</b>	<b>Disposizioni generali</b>
<b>3</b>	<b>Definizione di suolo pubblico</b>
<b>4</b>	<b>Funzionario responsabile</b>
<b>5</b>	<b>Tipologie di occupazioni</b>
<b>6</b>	<b>Procedimento per il rilascio delle concessioni</b>
<b>7</b>	<b>Termine per la definizione del procedimento amministrativo, istruttoria delle domande e conclusione del procedimento</b>
<b>8</b>	<b>Rilascio della concessione</b>
<b>9</b>	<b>Contenuto della concessione</b>
<b>10</b>	<b>Obblighi del titolare del provvedimento</b>
<b>11</b>	<b>Revoca o sospensione della concessione</b>
<b>12</b>	<b>Rinuncia all'occupazione</b>
<b>13</b>	<b>Decadenza ed estinzione della concessione</b>
<b>14</b>	<b>Nuova concessione o voltura per subentro</b>
<b>15</b>	<b>Rinnovo della concessione</b>
<b>16</b>	<b>Occupazioni particolari di suolo pubblico temporaneo</b>
<b>17</b>	<b>Occupazioni particolari di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico permanente</b>
<b>18</b>	<b>Criteri di assegnazione degli spazi pubblici in particolari aree del territorio comunale</b>
<b>19</b>	<b>Definizioni</b>
<b>20</b>	<b>Occupazione della sede stradale</b>
<b>21</b>	<b>Occupazioni abusive</b>
<b>22</b>	<b>Procedimento di accertamento delle occupazioni abusive</b>
<b>23</b>	<b>Criteri per la determinazione della tariffa del canone</b>
<b>24</b>	<b>Classificazione delle strade</b>
<b>25</b>	<b>Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni</b>
<b>26</b>	<b>Modalità di applicazione del canone</b>
<b>27</b>	<b>Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie per l'applicazione del canone</b>
<b>28</b>	<b>Soggetto passivo</b>
<b>29</b>	<b>Esenzioni</b>
<b>30</b>	<b>Pagamento del canone per le occupazioni permanenti</b>
<b>31</b>	<b>Pagamento del canone per le occupazioni temporanee</b>
<b>32</b>	<b>Accertamento, riscossione coattiva e rimborsi</b>
<b>33</b>	<b>Sanzioni</b>
<b>CAPO III - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE</b>	
<b>34</b>	<b>Disposizioni generali</b>
<b>35</b>	<b>Competenze</b>
<b>36</b>	<b>Tipologia degli impianti pubblicitari</b>
<b>37</b>	<b>Autorizzazioni</b>
<b>38</b>	<b>Anticipata rimozione</b>
<b>39</b>	<b>Divieti e limitazioni</b>
<b>40</b>	<b>Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti</b>
<b>41</b>	<b>Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari</b>
<b>42</b>	<b>Presupposto del canone</b>
<b>43</b>	<b>Soggetto passivo</b>
<b>44</b>	<b>Modalità di applicazione del canone</b>

<b>45</b>	<b>Definizione di insegna d'esercizio</b>
<b>46</b>	<b>Criteri per la determinazione della tariffa del canone</b>
<b>47</b>	<b>Classificazione delle strade</b>
<b>48</b>	<b>Dichiarazione</b>
<b>49</b>	<b>Esenzioni</b>
<b>50</b>	<b>Pagamento del canone per le esposizioni pubblicitarie permanenti</b>
<b>51</b>	<b>Pagamento del canone per le esposizioni pubblicitarie temporanee</b>
<b>52</b>	<b>Accertamento, riscossione coattiva e rimborsi</b>
<b>53</b>	<b>Sanzioni</b>
<b>54</b>	<b>Pubblicità effettuata con veicoli in genere</b>
<b>CAPO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI</b>	
<b>55</b>	<b>Soppressione del servizio pubbliche affissioni</b>
<b>CAPO V - NORME FINALI</b>	
<b>56</b>	<b>Entrata in vigore - norme finali</b>

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1**

#### **Disposizioni comuni**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, comma 816 della legge 27.12.2019, n. 160.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.

## **CAPO II – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 2**

#### **Disposizioni generali**

1. Il presente capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio, la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime e le occupazioni abusive. Sono disciplinati, altresì, i criteri di determinazione della tariffa, i criteri di determinazione del canone, la classificazione in categorie delle strade, le tipologie di occupazione, le modalità ed i termini per il pagamento, le esenzioni, le indennità, le sanzioni e gli interessi, la procedura di contestazione delle occupazioni abusive, la procedura di contestazione per l'omesso o parziale versamento, i rimborsi, l'accertamento e la riscossione coattiva.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche comporta, se dovuta, l'assoggettamento alla tassa sui rifiuti (TARI), nelle modalità previste dalle norme di legge riguardanti la TARI e dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e successive modifiche e/o integrazioni.

### **Articolo 3**

#### **Definizione di suolo pubblico**

1. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico", usati nel presente regolamento, si intendono il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, compreso il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico.

### **Articolo 4**

#### **Funzionario responsabile**

1. Al responsabile del servizio gestione tecnica delle concessioni di suolo pubblico, di seguito, all'interno del presente capo, denominato "funzionario responsabile", sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale anche relative alla riscossione e rimborso del canone. Fanno eccezione le competenze specificamente attribuite, all'interno del presente capo, al responsabile del servizio patrimonio per il rilascio delle concessioni di cui all'articolo 17 (punti 17.d, 17.e. e 17.f) ed al responsabile del servizio di polizia municipale per il rilascio delle concessioni di cui all'articolo 16 del presente regolamento.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

**Articolo 5**  
**Tipologie di occupazioni**

1. Il presupposto del canone patrimoniale di cui al presente capo è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, compreso il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
2. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dal funzionario responsabile, su domanda dell'interessato.
4. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purchè gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal funzionario responsabile, su richiesta dell'interessato.
5. Dal primo gennaio 2021 restano valide le concessioni e le autorizzazioni già rilasciate fino alla loro scadenza ed ogni riferimento al canone in esse contenuto è da intendersi fatto al canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di cui all'articolo 1, comma 816 della legge 27.12.2019, n. 160.

**Articolo 6**  
**Procedimento per il rilascio delle concessioni**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio possono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 del presente regolamento.
2. La concessione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
3. La concessione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'articolo 36 del Codice Civile.
4. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda al funzionario responsabile fatte salve le occupazioni per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 del presente regolamento.
5. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
  - c) indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede legale;
  - d) individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
  - e) misura dell'occupazione;
  - f) durata e modalità d'uso dell'occupazione;
  - g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.
6. La domanda dovrà essere corredata, tra l'altro, dalla seguente documentazione:
  - a) Marca da bollo da apporre sulla richiesta da €uro 16,00;

- b) Attestazione di versamento, pari a € 51,00, delle somme dovute per diritti di istruttoria, sul c/c Postale 18989848 intestato a Comune di Positano – Servizio Tesoreria – Causale: Diritti di istruttoria per richiesta di concessione per l'occupazione permanente/provvisoria di spazi ed aree pubbliche in Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_;
  - c) Titolo di proprietà dell'immobile o, in alternativa, titolo di detenzione dell'immobile o di titolarità dell'attività alla quale è collegata l'occupazione di suolo richiesta;
  - a) Stralcio aerofotogrammetrico (scala 1:2000 o scala 1:1000) dell'area interessata dall'occupazione;
  - b) Relazione descrittiva con indicazione dettagliata della modalità d'uso dell'occupazione;
  - c) Relazione tecnica in cui vengano indicati gli estremi dell'originaria licenza, concessione o autorizzazione edilizia con dichiarazione di conformità dell'immobile alla stessa e/o chiarimenti sulla legittimità dell'immobile a cui l'area richiesta in concessione andrà asservita da fornirsi tramite relazione tecnica asseverata redatta da tecnico abilitato all'esercizio della professione;
  - d) Planimetria in scala 1:100, opportunamente quotata, con l'individuazione della zona da occupare e delle zone limitrofe di suolo pubblico già date in concessione a terzi. Sulla stessa planimetria dovranno altresì essere indicate tutte le aperture (porte e finestre) poste al piano terra del fabbricato adiacente alla zona dove si richiede il suolo pubblico per un fronte di metri 5 su entrambi i lati del suolo richiesto;
7. Qualora l'occupazione dovesse prevedere la realizzazione e il mantenimento di impianti o manufatti di qualsiasi genere la domanda dovrà essere integrata con i seguenti documenti:
- a) Relazione tecnico/descrittiva dell'opera da realizzare o mantenere;
  - b) Elaborati fotografici dell'area da occupare con l'impianto o manufatto da realizzare o mantenere;
  - c) Elaborati grafici (piante, prospetti e sezioni), opportunamente quotati, con l'individuazione inequivocabile dell'impianto o manufatto da realizzare o mantenere;
  - d) Copia dell'istanza di permesso di costruire o copia della S.C.I.A. inoltrata al competente Settore Urbanistico Comunale;
8. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
9. L'originale della domanda, opportunamente firmata dal titolare della richiesta, dev'essere redatta in conformità alla legge sul bollo e dev'essere corredata da n. 2 copie in carta semplice (n. 3 copie qualora la richiesta di occupazione riguardi la strada S.S. 163 Amalfitana) con relativi allegati, necessari per la richiesta dei pareri di competenza di altri uffici.

#### **Articolo 7**

##### ***Termine per la definizione del procedimento amministrativo, istruttoria delle domande e conclusione del procedimento***

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 60 (sessanta) dalla data di presentazione della domanda al protocollo dell'Ente.
2. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata, sentito, ove ritenuto necessario, il Comando di polizia municipale in ordine ad eventuali problemi di viabilità e acquisito il nulla osta dell'ANAS - Compartimento per la viabilità della Campania, qualora l'occupazione interessi la "Traversa interna" della S.S. 163 Amalfitana.
3. Ove la domanda risulti incompleta e/o carente nella documentazione indicata nell'articolo 6 del presente regolamento, il responsabile del procedimento formula all'interessato, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. L'integrazione a regolarizzazione della domanda dev'essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata. La

richiesta di integrazione o regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il parere del Comandante della polizia municipale, qualora richiesto dal responsabile del procedimento, e con il quale si attesta la conformità dell'occupazione alle norme e prescrizioni del Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, deve essere reso entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della copia della richiesta di suolo pubblico. La richiesta di parere sospende i termini per la conclusione del procedimento che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento del provvedimento del Comando di polizia municipale.
6. La richiesta di nulla osta all'ANAS - Compartimento per la viabilità della Campania, dovrà essere inoltrata, con raccomandata A/R, a cura del responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di occupazione. La richiesta di nulla osta sospende i termini per la conclusione del procedimento che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento del provvedimento dell'ANAS.
7. Il funzionario responsabile, fatte salve le occupazioni per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 del presente regolamento, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo emettendo il relativo provvedimento di concessione o il provvedimento di diniego della stessa. L'eventuale provvedimento di diniego dovrà essere preceduto, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 241/90 e s.m.i., dalla comunicazione di "preavviso di rigetto" della richiesta. Entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione. Il preavviso di rigetto interrompe i termini per la conclusione del procedimento che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dallo scadere del termine dato per la presentazione delle stesse. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nelle motivazioni del provvedimento finale.
8. Nel caso che la richiesta di occupazione sia finalizzata alla realizzazione di impianti o manufatti di qualsiasi genere, compreso tende, vetrinette, passi carrai o accessi a raso, il funzionario responsabile rilascerà, al competente ufficio edilizia, entro il termine previsto nel comma 5 del presente articolo, un parere preliminare in merito alla possibilità di concedere il suolo pubblico richiesto. Il provvedimento definitivo di concessione di suolo pubblico verrà adottato una volta acquisito il necessario titolo abilitante dal punto di vista urbanistico/edilizio.
9. L'istruttoria delle domande da parte del responsabile del procedimento seguirà l'ordine cronologico di arrivo all'ufficio protocollo dell'Ente. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività, determinati con atto di indirizzo della Giunta Comunale.

## **Articolo 8**

### **Rilascio della concessione**

1. L'atto di concessione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, previo versamento da parte del richiedente del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di cui al presente regolamento, degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, e degli altri oneri previsti dalla legge. Le concessioni per passi ed accessi carrabili sono rilasciate al solo proprietario e, nel caso di condomini, all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.
2. Il rilascio dell'atto di concessione, per ciò che concerne quelle concessioni finalizzate all'integrazione di una attività commerciale, industriale e produttiva, sono connesse al legittimo esercizio della stessa, il quale deve essere ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l'intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico - edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere;
3. Il rilascio di concessione di suolo pubblico finalizzata all'integrazione di una attività commerciale o ricettiva, svolta prevalentemente in locali fissi (suolo pubblico con ubicazione di tavoli e sedie per attività di ristorazione e bar, suolo pubblico per esposizioni di merce per attività commerciali, ecc. ), ad esclusione delle concessioni rilasciate per esposizioni di merce sulle pareti di proprietà privata con ingombro su suolo pubblico e di quelle attività che

rientrano nelle previsioni del Titolo X del D.lg 114/98 e sm.i. - *Commercio al dettaglio su aree pubbliche* -, obbliga il titolare della concessione a presentare, all'ufficio commercio del Comune, richiesta o comunicazione di ampliamento della superficie di vendita del proprio esercizio.

4. Il rilascio o il rinnovo di una concessione può avvenire solo se il titolare della concessione non ha, nei confronti del Comune di Positano, debiti certi, liquidi ed esigibili relativi all'oggetto del presente regolamento.

#### **Articolo 9**

##### **Contenuto della concessione**

1. Il provvedimento di concessione deve, tra l'altro, contenere:
  - a. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
  - b. codice fiscale o partita I.V.A.;
  - c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
  - d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri (mq, ml, mc);
  - e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
  - f. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
  - g. espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
  - h. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.

#### **Articolo 10**

##### **Obblighi del titolare del provvedimento**

1. Al titolare del provvedimento di concessione è fatto obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare:
  - a) limitare l'occupazione allo spazio od aree concessionate;
  - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'articolo 15 del presente regolamento;
  - c) utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
  - d) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate;
  - e) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
  - f) provvedere al versamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
  - g) provvedere al versamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico dovuto relativamente alla concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
  - h) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
  - i) tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
  - j) conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;



- k) comunicare al funzionario responsabile la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
- l) provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio al funzionario responsabile in caso di:
  - nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
  - modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
  - modifica della denominazione dell'associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell'articolo 36 del Codice Civile;
- m) restituire l'originale dell'atto di concessione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso;
- n) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione.

### **Articolo 11**

#### **Revoca o sospensione della concessione**

1. Il provvedimento di concessione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario, da effettuare nei termini di legge.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato, al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine il funzionario responsabile si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Nel caso di revoca per pubblico interesse il titolare della concessione deve restituire al servizio gestione tecnica delle concessioni di suolo pubblico l'originale del provvedimento medesimo.
5. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di 3 giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà rimborsato, senza interessi, il canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite.
6. Le reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione e nel presente regolamento comportano, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, la sospensione e la successiva decadenza della concessione. In particolare:
  - a) la seconda violazione contestata nel corso dello stesso anno solare comporta la sospensione della concessione per un periodo di 20 giorni. La terza violazione contestata nello stesso anno solare comporta la decadenza definitiva della concessione, come stabilito nel successivo articolo 13 del presente regolamento.
  - b) per le concessioni pluriennali, negli anni solari successivi a quello in cui è stata disposta l'eventuale sospensione della concessione ai sensi del comma precedente, ogni violazione accertata comporterà la successiva sospensione della concessione per un periodo di 20 giorni e la decadenza definitiva della concessione alla terza violazione accertata.
7. Il formale provvedimento di sospensione e/o revoca dovrà essere preceduto, ai sensi dell'articolo 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., dalla comunicazione di "preavviso di sospensione e/o revoca" della concessione. Entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nelle motivazioni del provvedimento finale.
8. Il provvedimento finale è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere

alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

## **Articolo 12**

### **Rinuncia all'occupazione**

1. Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta al servizio gestione tecnica delle concessioni di suolo pubblico. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al comma 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione. Nel caso di rinuncia all'occupazione da parte di operatori su area pubblica (per l'ex commercio ambulante) il canone è computato fino alla data di rinuncia risultante dagli atti emessi dal competente servizio. Non si dà luogo però a rimborsi per i versamenti comunque effettuati.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al comma 1, avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà, al servizio gestione tecnica delle concessioni di suolo pubblico, contestualmente alla comunicazione, l'originale del provvedimento ed avrà diritto al rimborso del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale già versato previa determinazione del responsabile del servizio.

## **Articolo 13**

### **Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento, dichiarata dal funzionario responsabile, nei seguenti casi:
  - a) dopo la terza violazione alle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente regolamento e nelle norme di legge, accertate nel corso dello stesso anno solare, dagli agenti di polizia municipale;
  - b) in caso di mancato pagamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico nei termini previsti dalla diffida di pagamento;
  - c) per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;
  - d) per la realizzazione, sull'area in concessione, di impianti, manufatti ed opere di qualsiasi genere, senza le prescritte autorizzazioni e/o permessi previsti dalle leggi in materia;
  - e) per la realizzazione, nei locali a cui l'area in concessione è asservita, di impianti, manufatti ed opere di qualsiasi genere, senza le prescritte autorizzazioni e/o permessi previsti dalle leggi in materia;
  - f) nel caso di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - g) la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea, fatte salve le specifiche disposizioni per gli operatori di commercio su aree pubbliche, contenute nel d.lgs. n. 114/1998.
2. La decadenza del provvedimento di concessione non dà diritto al rimborso del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico già pagato o alla riduzione di quello dovuto per il periodo concesso né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo.
3. Il formale provvedimento di decadenza, dovrà essere preceduto, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dalla comunicazione di "preavviso di decadenza" della concessione. Entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso, gli istanti hanno diritto di

presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nelle motivazioni del provvedimento finale.

4. Il provvedimento finale è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.
5. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

#### **Articolo 14**

##### ***Nuova concessione o voltura per subentro***

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentito l'istituto della subconcessione. Il titolare di concessione permanente può autorizzare, a titolo gratuito e previo nulla osta del funzionario responsabile, l'utilizzo a terzi del suolo in concessione, per un periodo limitato (non superiore a mesi sei nel corso dello stesso anno solare) e in casi di accertata emergenza o pubblica utilità. All'istanza di nulla osta deve essere allegata una relazione descrittiva dell'uso che si intende autorizzare e le cause di emergenza e/o pubblica utilità da cui deriva la necessità di autorizzare l'utilizzo del suolo in concessione, i dati personali dei terzi a cui si vuole concedere l'utilizzo del suolo ed il periodo oggetto dell'autorizzazione.
2. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nell'ipotesi in cui intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà produrre apposita domanda di voltura al funzionario responsabile. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente nonché copia dei provvedimenti che attestino il trasferimento di proprietà o detenzione dell'immobile o di titolarità dell'attività ai quali è collegata l'occupazione.
3. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nell'ipotesi in cui intenda mantenere l'occupazione già esistente, può produrre, in alternativa alla richiesta di voltura di cui al comma 2 del presente articolo, apposita domanda di nuova concessione al funzionario responsabile, con le modalità di cui all'articolo 6 del presente regolamento. Tale domanda dovrà contenere, in aggiunta alla documentazione prevista nell'articolo 6 del presente regolamento, anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente nonché copia dei provvedimenti che attestino il trasferimento di proprietà o detenzione dell'immobile o di titolarità dell'attività ai quali è collegata l'occupazione.
4. Sia la domanda di voltura che quella di nuova concessione devono essere prodotte entro 30 giorni dal trasferimento di proprietà o detenzione dell'immobile o di titolarità dell'attività ai quali è collegata l'occupazione.
5. Il rilascio del provvedimento di concessione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato a restituire al servizio gestione tecnica delle concessioni di suolo pubblico, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. m), l'originale del provvedimento di cui era titolare, senza diritto ad alcun rimborso del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
6. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione quale parte cedente.
7. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone patrimoniale

di occupazione del suolo pubblico a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso. In tale caso il canone dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di subingresso.

#### **Articolo 15** **Rinnovo della concessione**

1. Il titolare dell'atto di concessione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta al funzionario responsabile, evidenziando le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare e dovrà, limitatamente alle occupazioni permanenti, dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
  - a) di aver assolto agli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico;
  - b) che le modalità e le caratteristiche qualitative e quantitative dell'occupazione non sono modificate rispetto a quelle contenute nell'atto concessorio da rinnovare;
  - c) che sulle aree oggetto di concessione non insistono e non sono stati realizzati impianti, manufatti ed opere di qualsiasi genere, senza le prescritte autorizzazioni e/o permessi previsti dalle leggi in materia o, in alternativa, che, per le opere realizzate abusivamente, è stata presentata istanza di condono edilizio (indicare legge di riferimento, data di presentazione e protocollo di riferimento);
2. La domanda di cui al comma 1 dovrà essere prodotta almeno 90 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è temporanea.
3. La concessione verrà rinnovata, previa acquisizione secondo quanto previsto nell'articolo 7 del presente regolamento, del nulla osta dell'ANAS (solo per rinnovi di concessioni insistenti sulla traversa interna della S.S. 163 Amalfitana), con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento di rinnovo.
4. Non si dà corso al rinnovo della concessione qualora non risultino assolti tutti gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 e qualora siano intervenute modifiche normative e/o regolamentari che non consentono il rinnovo delle concessioni a suo tempo rilasciate.
5. Nel caso in cui il concessionario intenda rinnovare il provvedimento in scadenza apportando modifiche e/o integrazioni alle caratteristiche qualitative e quantitative dell'occupazione, dovrà inoltrare istanza di nuova concessione secondo quanto previsto nell'articolo 6 del presente regolamento.
6. Il rinnovo di una concessione può avvenire solo se il titolare della concessione non ha, nei confronti del Comune di Positano, debiti certi, liquidi ed esigibili relativi all'oggetto del presente regolamento.
7. Non si dà corso al rinnovo, totale o parziale, di tutte quelle concessioni che prevedono occupazioni di suolo pubblico in contrasto con diritti di terzi sopravvenuti nel corso della naturale durata della concessione di cui si richiede il rinnovo.

#### **Articolo 16** **Occupazioni particolari di suolo pubblico temporaneo**

1. Con il presente articolo vengono disciplinate le seguenti occupazioni temporanee:
  - a. Occupazioni in occasione di feste, sagre e manifestazioni sportive e culturali;
  - b. Occupazioni per scopi filantropici;
  - c. Occupazioni per manifestazioni politiche e sindacali;
  - d. Occupazioni per riprese fotografiche e cinematografiche;
  - e. Occupazioni per l'installazione di impalcature e delimitazioni di cantieri edili;
  - f. Occupazioni d'urgenza;
2. La domanda per l'occupazione di suolo pubblico di cui alle lettere a, b, c, d, e, del precedente comma vanno presentate in carta legale al servizio di polizia municipale, 10 giorni prima dell'effettiva occupazione. Essa deve contenere a pena d'improcedibilità:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo

- stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
  - c) indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede legale;
  - d) individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
  - e) misura dell'occupazione;
  - f) durata e modalità d'uso dell'occupazione;
  - g) dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento;
  - h) Titolo abilitante (SCIA e/o permesso di costruire) per la realizzazione delle opere edili legate alla richiesta di occupazione per l'installazione di impalcature e delimitazioni di cantieri.
3. Il responsabile del servizio di polizia municipale, ricevuta la domanda di occupazione di suolo pubblico di cui al precedente comma 1, determina l'importo da pagare a titolo di canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e rilascia l'autorizzazione, previa consegna di attestazione di pagamento, mediante l'apposizione di un visto sulla stessa domanda.
  4. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo. In tali situazioni d'urgenza l'interessato ha l'obbligo di:
    - A) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'articolo 30 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
    - B) dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione al Comando di polizia municipale via pec o con altro strumento idoneo a garantire l'identità del dichiarante, dell'occupazione effettuata;
    - C) presentare la domanda di cui al comma 2 del presente articolo per il rilascio dell'atto di autorizzazione in sanatoria entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
  5. Il Comando di polizia municipale provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma precedente.

### **Articolo 17**

#### ***Occupazioni particolari di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico permanente***

1. Con il presente articolo vengono disciplinate le seguenti occupazioni particolari di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico permanente:
  - a. *Passi carrabili;*
  - b. *Accessi a raso;*
  - c. *Installazione di tende e di vetrinette;*
  - d. *Occupazione di sottosuoli pubblici con locali tecnici, intercapedini e locali accessori;*
  - e. *Occupazione di suolo pubblico con manufatti edilizi di carattere temporaneo e stabile.*

#### **17.a Passi carrabili**

2. Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione deve produrre apposita richiesta come prevista dall'articolo 6 del presente regolamento. Il termine per la definizione del procedimento amministrativo, per l'istruttoria delle domande e la conclusione del procedimento stesso, è definito nell'articolo 7 del presente regolamento. Il cartello segnaletico di divieto di sosta per tutti i passi carrabili

dovrà essere quello previsto dalle vigenti norme del Codice della strada (art. 22, comma 3 del d.lgs. 30.04.1992, n. 285 - Art. 120 Figura II 78 del D.P.R. 16.12.92, n. 495) e sarà fornito dal Comando di polizia municipale all'atto del rilascio della concessione di suolo pubblico previo pagamento, a titolo di rimborso spese, del costo di acquisto dello stesso. Per i passi carrabili ad uso cantiere si applica la disciplina delle occupazioni permanenti in caso di occupazione non inferiore all'anno. Per quelli di durata inferiore all'anno vige la normativa delle occupazioni temporanee.

#### **17.b Accessi a raso**

3. Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a raso è sempre consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta come previsto per i passi carrabili.

#### **17.c Installazione di tende e di vetrinette**

4. E' consentito il rilascio di occupazioni permanenti di suolo e soprassuolo pubblico per l'installazione di tende e vetrinette nei limiti previsti dal vigente "Piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni" o da specifiche norme di settore. In particolare, il servizio gestione tecnica delle concessioni di suolo pubblico rilascerà, al competente servizio edilizia privata, un parere preliminare in merito alla possibilità di concedere il suolo o soprassuolo pubblico richiesto. Il provvedimento definitivo di concessione di suolo o soprassuolo pubblico verrà adottato una volta acquisito il necessario titolo abilitante dal punto di vista urbanistico/edilizio.

#### **17.d Occupazione di sottosuoli pubblici con locali tecnici, intercapedini e locali accessori**

5. E' consentito il rilascio di nuove occupazioni permanenti di sottosuoli pubblici che prevedono la realizzazione di manufatti finalizzati alla creazione di intercapedini, locali tecnici e locali accessori di fabbricati esistenti, nei limiti previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. Comunale vigente, delle norme edilizie e urbanistiche vigenti a carattere nazionale e regionale e nei limiti del d.lgs. n. 42/2004. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione deve produrre apposita richiesta come prevista dall'articolo 6 del presente regolamento. Il termine per la definizione del procedimento amministrativo, per l'istruttoria delle domande e la conclusione del procedimento stesso, è definito nell'articolo 7 del presente regolamento. In particolare, il servizio patrimonio rilascerà al competente servizio edilizia privata, entro il termine previsto nel comma 5 dell'articolo 7 del presente regolamento, un parere preliminare in merito alla possibilità di concedere il sottosuolo pubblico richiesto. Nel caso in cui la richiesta di concessione preveda la realizzazione di locali tecnici e locali accessori, il parere preliminare da parte del responsabile del servizio patrimonio viene rilasciato previa delibera d'indirizzo della Giunta Comunale. Il provvedimento definitivo di concessione di sottosuolo pubblico verrà adottato dal responsabile del servizio patrimonio una volta acquisito il necessario titolo abilitante dal punto di vista urbanistico/edilizio. La concessione avrà durata di massimo ventinove anni eventualmente rinnovabile. I volumi tecnici ed accessori, realizzati a cura e spese del concessionario, dovranno essere accatastati come locali di proprietà comunale. Allo scadere della concessione, salvo eventuale rinnovo, il concessionario dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. L'amministrazione comunale, in alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, può decidere il mantenimento dei manufatti realizzati da utilizzare per pubblica utilità. Il concessionario, prima del ritiro della concessione, dovrà sottoscrivere, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, apposito atto di non indennizzabilità che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i danni che i nuovi locali realizzati possono eventualmente subire per cause derivanti da rotture di sottoservizi ubicati sotto le aree pubbliche, da infiltrazioni provenienti dalle aree pubbliche e dai sottostanti terrapieni e per qualsiasi altra causa derivante dalle limitrofe proprietà comunali.
6. I manufatti da realizzare al di sotto delle aree pubbliche dovranno essere progettati in modo

da garantire la stabilità delle aree soprastanti e limitrofe. Il concessionario dovrà inoltrare, entro 30 giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori, apposito certificato di collaudo statico delle strutture con assunzione di responsabilità sulla stabilità delle aree soprastanti e limitrofe al manufatto realizzato, redatto e sottoscritto da tecnico abilitato all'esercizio della professione. E' fatto assolutamente divieto di modificare, con o senza opere, la destinazione d'uso dei locali realizzati. Il mancato inoltro del certificato di collaudo e/o il cambio di destinazione d'uso dei locali realizzati, comporterà la revoca della concessione. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino del sottosuolo occupato. Decorso inutilmente tale termine, il responsabile del servizio patrimonio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione.

7. Per ragioni di ordine pubblico si introduce il divieto speciale di nuove concessioni all'uso del sottosuolo pubblico, ad esclusione delle concessioni per la realizzazione di intercapedini necessarie alla salvaguardia delle proprietà esistenti e legittimamente edificate, secondo le modalità dei precedenti commi, nelle sole seguenti ipotesi:
  - Occupazione parziale o totale di sottostrada carrabile;
  - Occupazione parziale o totale di sottosuolo pubblico in tutte le piazze di Positano e frazioni.
8. Nella fase istruttoria del procedimento di rilascio delle concessioni, per le ipotesi ammesse, dovranno comunque rispettarsi le seguenti prescrizioni:
  - Distanza di almeno 2 metri tra il piano di calpestio della strada o suolo pubblico interessato e l'estradosso della soletta del manufatto da realizzare;
  - Fermo restando il limite di cui al punto precedente, in caso di presenza di sottoservizi già ubicati nel sottosuolo, l'estradosso della soletta del manufatto da realizzare dovrà essere posto ad almeno un metro al di sotto dell'ultima tubazione presente;
9. E' possibile regolarizzare con efficacia sanante, ai soli fini strettamente patrimoniali connessi all'indennità dovute in ragione dell'occupazione senza titolo, quei manufatti già esistenti nel sottosuolo pubblico all'atto della pubblicazione del presente regolamento.
10. Lo speciale procedimento di regolarizzazione/sanante viene disciplinato nel presente capitolato al dichiarato fine di assoggettare a regime legale situazioni di fatto che comunque non sono state tollerate dalla Pubblica Amministrazione. Allo scopo, i soggetti realizzatori di manufatti edificati nel sottosuolo comunale potranno presentare al protocollo dell'Ente apposita istanza, per conseguire, come detto, la mera regolarizzazione patrimoniale della loro condizione di occupanti senza titolo; sul punto, si dichiara l'assoluta indifferenza di tale procedimento sanante rispetto al diverso e parallelo procedimento di sanatoria/condono che, comunque, deve sussistere all'atto della presentazione dell'istanza e che riveste natura pregiudiziale rispetto a quest'ultima, nel senso che l'ammissione al pagamento dell'importo dovuto a titolo di occupazione senza titolo non fa sorgere alcun diritto soggettivo, interesse legittimo o di fatto nonché aspettativa di diritto rispetto all'esito del pregiudiziale e contestuale procedimento di sanatoria/condono.
11. L'istanza di regolarizzazione/sanante dovrà contenere come requisiti essenziali la relazione asseverata da parte di tecnico abilitato all'esercizio della professione nella quale dichiarare, sotto la propria responsabilità:
  - l'indicazione dei titoli edilizi abilitativi (licenza, autorizzazione o concessione edilizia) rilasciati per la realizzazione dell'opera o, in alternativa, l'indicazione dell'eventuale istanza di condono edilizio inoltrata per la sanatoria dell'opera realizzata abusivamente, ovvero la domanda di accertamento di conformità presentata per i medesimi interventi laddove ne ricorrano i presupposti;
  - laddove ne ricorrano le condizioni, il tecnico di parte, dovrà e potrà argomentare l'origine storica del manufatto in funzione di una preesistenza

dello stesso rispetto alla realizzazione postuma del bene pubblico sovrastante.

12. La regolarizzazione con efficacia sanante patrimoniale di manufatti già esistenti nel sottosuolo pubblico determina, a carico del richiedente, l'obbligo di corrispondere:
- una indennità, per la durata accertata dell'occupazione e comunque per un periodo retroattivo non superiore a cinque anni decorrenti dalla data di inoltro dell'istanza di regolarizzazione, pari al canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentato del 30%. Sull'indennità si applicano gli interessi legali;
  - una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo non inferiore all'indennità come sopra determinata, senza interessi, né superiore al doppio, calcolata in misura ridotta come previsto dall'articolo 16 della legge n. 689/81 e s.m.i.

13. Essendo vietato, ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento, l'istituto della subconcessione, l'istanza di regolarizzazione sanante dev'essere inoltrata dall'occupante di fatto o dal titolare delle attività a cui è legato il manufatto con l'indicazione dell'uso a cui è adibito il manufatto stesso.

#### **17.e Occupazioni di suolo pubblico con manufatti edilizi di carattere temporaneo e stabile**

14. E' consentito il rilascio di nuove concessioni permanenti e temporanee per occupazioni di suolo pubblico che prevedano la realizzazione di manufatti edilizi a carattere stabile o stagionale nei limiti previsti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G. comunale vigente, delle norme edilizie e urbanistiche vigenti a carattere nazionale e regionale e nei limiti del d.lgs. n. 42/2004. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione deve produrre apposita richiesta come prevista dall'articolo 6 del presente regolamento. Il termine per la definizione del procedimento amministrativo, per l'istruttoria delle domande e la conclusione del procedimento stesso, è definito nell'articolo 7 del presente regolamento. In particolare, il servizio patrimonio rilascerà, al competente servizio edilizia privata, un parere preliminare in merito alla possibilità di concedere il suolo pubblico. Tale sub procedimento, in ragione del dato temporale riferito al termine massimo di concessione del suolo, verrà articolato attraverso la previa acquisizione di una deliberazione da parte del Consiglio Comunale, funzionalmente competente in materia di atti di disposizione del patrimonio immobiliare. Il provvedimento definitivo di concessione di suolo pubblico verrà adottato dal responsabile del servizio patrimonio una volta acquisito il necessario titolo abilitante dal punto di vista urbanistico/edilizio e la relativa concessione avrà durata di massimo ventinove anni eventualmente rinnovabile.
15. Per le richieste di concessione dirette alla realizzazione di manufatti a carattere stagionale (massimo sei mesi d'installazione all'anno), la disponibilità dell'area viene determinata in via preventiva dal responsabile del servizio patrimonio previa delibera d'indirizzo della Giunta Comunale; la conseguente concessione, da parte del responsabile del servizio patrimonio, presuppone il preventivo ed ulteriore rilascio del titolo edilizio. La relativa concessione dell'area potrà essere sia temporanea (durata inferiore all'anno) che permanente con durata massima di sette anni eventualmente rinnovabile. Allo scadere della concessione, salvo eventuale rinnovo, il concessionario dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. L'Amministrazione comunale, in alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, può decidere il mantenimento dei manufatti realizzati da utilizzare per pubblica utilità.
16. Il concessionario dovrà inoltrare, entro 30 giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori, apposito certificato di collaudo statico delle strutture redatto e sottoscritto da tecnico abilitato all'esercizio della professione. E' fatto assoluto divieto di modificare, con o senza opere, la destinazione d'uso dei locali realizzati. Il mancato inoltro del certificato di collaudo e/o il cambio di destinazione d'uso dei locali realizzati comporterà la revoca della concessione. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato, al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino del suolo occupato. Decorso inutilmente tale termine, il servizio patrimonio competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione.



17. E' fatto divieto di concedere l'uso di suolo pubblico, per le tipologie di occupazioni sopraccitate, nei seguenti casi:
- Occupazione parziale o totale di carreggiata stradale e/o strada pedonale;
  - Occupazione parziale o totale di suolo pubblico in tutte le piazze di Positano e frazioni.
18. E' possibile regolarizzare la posizione patrimoniale di manufatti già esistenti su suolo pubblico, secondo quanto previsto al punto 17.d del presente articolo.
- 17.f RICHIESTE DI DISPONIBILITA' DELLE AREE nelle istanze di condono edilizio per la sanatoria di manufatti abusivi realizzati su spazi ed aree pubbliche e relativi sottosuoli e soprassuoli**
19. Per le istanze di condono edilizio, inerenti la sanatoria di manufatti abusivi realizzati su spazi ed aree pubbliche e nei relativi sottosuoli e soprassuoli, la disponibilità dell'area viene determinata dal responsabile del servizio patrimonio previa delibera d'indirizzo della Giunta Comunale. La disponibilità alla concessione dell'area pubblica non potrà avere durata superiore ad anni 29 eventualmente rinnovabile.
20. Essendo vietato, ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento, l'istituto della subconcessione, la disponibilità del suolo potrà essere rilasciata a condizione che il richiedente dichiari, sotto la propria responsabilità, che il manufatto realizzato abusivamente su suolo pubblico, è direttamente utilizzato o legato ad attività di cui lo stesso è titolare.

### **Articolo 18**

#### ***Criteria di assegnazione degli spazi pubblici in particolari aree del territorio comunale***

1. Con il presente articolo vengono disciplinate le modalità di assegnazione di spazi pubblici in particolari aree del territorio comunale e vengono indicate le aree sulle quali, per motivazione di pubblico interesse, non è consentito il rilascio di nessun tipo di provvedimento di concessione, permanente e temporanea, di suolo pubblico ad esclusione delle concessioni per l'installazione di impalcature di cantiere così come disciplinate nell'articolo 16 del presente Regolamento. In particolare, vengono disciplinate le seguenti aree:
- *Via dei Mulini dal civico n° 26 alla scala di accesso alla Piazza Flavio Gioia;*
  - *Piazza Flavio Gioia*
  - *Piazza del Saracino;*
  - *Via del Saracino;*
  - *Via Rampa Teglia;*
  - *Via Regina Giovanna;*
  - *Piazza A. Vespucci;*
  - *Piazza Chiesa Nuova;*
  - *Piazza Bellina;*
  - *Piazzale della Pace di Montepertuso;*
  - *Piazza della Chiesa di Nocelle*

#### **18.a Via dei Mulini dal civico n° 26 alla scala di accesso alla P.zza Flavio Gioia**

2. Sulla via dei Mulini, dal civico n° 26 alla scala di accesso alla P.zza Flavio Gioia, è possibile rilasciare concessioni di suolo pubblico solo al limite del lato destro in discesa verso la spiaggia, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: I proprietari o detentori o titolari delle attività commerciali presenti sul lato destro della Via dei Mulini, dal civico n° 26 alla scala di accesso alla P.zza Flavio Gioia, possono richiedere la concessione delle aree pubbliche fronteggianti le loro attività in qualsiasi periodo dell'anno. Per tali istanze è possibile il rilascio dei provvedimenti concessori con i seguenti limiti:
- suolo pubblico: massima profondità dal filo muro (superficie a terra) = 0,50 metri;  
massima larghezza (superficie a terra) = larghezza dell'ingresso + 1,00 metro lato destro dell'ingresso + 1,00 metro lato sinistro dell'ingresso;
  - soprassuolo pubblico: altezza minima: da valutare volta per volta;  
profondità massima: da valutare volta per volta;  
larghezza massima: non superiore alla massima larghezza di superficie a terra concedibile.

3. Sono fatte salve le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Fuori dai casi definiti dal punto precedente, il funzionario responsabile potrà rilasciare, sull'area in questione, un numero di concessioni non superiore ad otto, con i seguenti limiti:
- a) la richiesta di autorizzazione può essere inoltrata solo da coloro i quali dichiarino, sotto la propria responsabilità, di voler esporre prodotti del loro ingegno creativo, come disciplinato dalle norme vigenti in materia; la vendita di tali prodotti è consentita solo nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni sul commercio e delle relative norme fiscali. Resta a totale carico del concessionario la responsabilità per il mancato rispetto delle sopraccitate norme;
  - b) le concessioni vengono rilasciate per una durata triennale e per un orario definito dalle ore 10.00 alle ore 21.00;
  - c) gli interessati dovranno fare richiesta entro e non oltre il primo marzo dell'anno di scadenza delle concessioni in essere. In caso di revoca e/o rinuncia si provvederà alla riassegnazione del posto procedendo cronologicamente rispetto alle istanze presentate nell'anno di riferimento durante il quale si è verificata la rinuncia e/o la revoca della concessione;
  - d) si provvederà al rilascio delle concessioni, istruendo cronologicamente prima le istanze dei vecchi concessionari; nel caso di posti ancora disponibili si procederà ad istruire, sempre rispettando il criterio cronologico, le ulteriori istanze;
  - e) la concessione è personale ed è indispensabile l'identificazione a mezzo di tesserino con foto, vistato dagli uffici comunali competenti; lo svolgimento dell'attività non esercitata dal titolare della concessione, accertata da pubblico ufficiale, comporta la revoca della stessa;
  - f) gli spazi dati in concessione non potranno avere dimensioni superiori a 2 metri x 0,50 metri (superficie a terra) rispettando, nell'individuazione materiale degli spazi sul posto, un distanza minima, su ambo i lati degli attuali ingressi esistenti sul muro di delimitazione del lato destro della via dei Mulini, di metri due. Nell'ambito dello spazio dato in concessione gli oggetti mobili non potranno avere una sporgenza superiore a 30 centimetri rispetto alla linea di delimitazione del muro perimetrale.

**18.b Piazza Flavio Gioia, Piazza Chiesa Nuova, Piazza Bellina e Piazzale della Pace di Montepertuso, Piazza della Chiesa di Nocelle**

- 4. Al fine di assicurare il rispetto degli elementi storici, artistici, monumentali, religiosi ed ambientali che caratterizzano le aree sopraccitate, è fatto assoluto divieto di rilasciare qualsiasi concessione, permanente e temporanea, di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico.
- 5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rilasciare su tali aree, specifiche autorizzazioni, a titolo gratuito per:
  - 1) Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali ed occupazioni, da chiunque effettuate, in occasioni di manifestazioni politiche, sindacali, di categoria, culturali, sportive o religiose;
  - 2) Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie e occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività natalizie (dal 1° dicembre al 7 gennaio) e pasquali (8 giorni prima della Pasqua e 2 giorni successivi alla stessa) e delle seguenti festività civili o religiose: 25 aprile, 1 maggio, 24 giugno, 15 agosto, 1 novembre.
- 6. L'Amministrazione Comunale, con apposita delibera di Giunta Comunale, si riserva altresì la facoltà di rilasciare, su tali aree, specifiche autorizzazioni temporanee, a titolo oneroso, per le occupazioni in occasioni di feste private per specifiche cerimonie.

7. Le autorizzazioni vengono rilasciate, a norma dell'articolo 16 del presente regolamento, direttamente dal responsabile del servizio di polizia municipale previo atto di indirizzo della Giunta Comunale o dell'Assessore competente.

**18.c Piazza del Saracino, Via del Saracino, Via Regina Giovanna, Via del Brigantino, Piazza Amerigo Vespucci e Via Rampa Teglia (scendendo fino al civico 6 lato destro e al civico 17 lato sinistro)**

8. Al fine di assicurare la vivibilità e la sicurezza di tali aree, caratterizzate da standards dimensionali limitati e, soprattutto nel periodo estivo, da un flusso turistico elevatissimo, è fatto assoluto divieto di rilasciare nuove concessioni, temporanee o permanenti di suolo pubblico ad esclusione di quelle richieste dai proprietari o detentori o titolari delle attività commerciali presenti nei fabbricati ivi ubicati. Per l'ipotesi di pluralità di richieste dirette a conseguire l'autorizzazione all'occupazione per la medesima area, ragioni di trasparenza di equità e ragionevolezza porteranno a privilegiare i soggetti che per primi avranno presentato la relativa istanza, in attuazione del cosiddetto principio cronologico; tale principio potrà essere derogato su specifico atto di indirizzo della Giunta Comunale che ne indicherà presupposti e requisiti, laddove il soggetto istante si presenti come portatore di interessi diffusi e collettivi, legalmente riconosciuti, e per promuovere le relative iniziative. Inoltre, ulteriore criterio derogatorio al principio cronologico potrà essere individuato, nel caso concreto e previo atto di indirizzo della Giunta Comunale, in presenza di domande di occupazione che limitino il sacrificio sopportato dalla collettività in ragione dell'asservimento temporaneo dell'area pubblica, facendo applicazione del principio civilistico cosiddetto "del minor aggravio" sancito in materia di servitù.

**18.d Via Rampa Teglia ( scendendo dal civico 6 lato destro e dal civico 17 lato sinistro)**

9. Al fine di assicurare il rispetto degli elementi storici, artistici, ed ambientali che caratterizzano l'area sopraccitata, è fatto assoluto divieto di rilasciare qualsiasi concessione, permanente e temporanea, di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico.

**Articolo 19**  
**Definizioni**

1. Ai sensi dell'articolo 2 del Codice della strada ed ai fini dell'applicazione delle norme dello stesso Codice, relativamente alle parti di interesse del presente regolamento, si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Le norme di interesse del Codice della strada che riguardano il rilascio di concessioni per occupazioni, permanenti e temporanee, di spazi pubblici su strade e quelle che riguardano l'irrogazione di sanzioni previste per occupazioni abusive, si applicano a tutte le strade, carrabili e pedonali, e a tutte le piazze del territorio comunale.
2. Tutte le strade carrabili e pedonali e tutte le piazze del territorio comunale sono classificate, a norma del comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada, con riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, in Strade locali di tipo F. ed Fbis.

**Articolo 20**  
**Occupazione della sede stradale**

1. Sulle strade comunali, carrabili e pedonali, come definite all'articolo 19 del presente regolamento, ubicate nel centro abitato, che ricadono integralmente in zona di rilevanza storico-ambientale, l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico o, in alternativa, a condizione che essa non determini un intralcio alla circolazione. Al fine di assicurare elevati standards di fluidità per la circolazione è possibile rilasciare l'autorizzazione all'occupazione della sede stradale attuando apposite regolamentazioni (es. limitazioni di velocità con segnaletica orizzontale e verticale) e/o prescrivendo eventualmente al concessionario l'obbligo di attuare appositi accorgimenti necessari ad assicurare la fluidità della circolazione.
2. Ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli 15,16,17,18 e 19 del Codice della strada, nelle strade e piazze citate al precedente comma 1 del presente articolo, si possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi, ove esistenti, a condizione che sia garantita una

zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

3. Le autorizzazioni per passi ed accessi carrai sono rilasciate secondo le indicazioni del Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione.
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo delle strade, come definite all'articolo 19 del presente regolamento, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'articolo 20 del Codice della strada.
5. Chiunque occupa abusivamente il suolo delle strade, come definite all'articolo 19 del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del Codice della strada.

### **Articolo 21** **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta concessione sono abusive. Sono, inoltre, abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattasi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive, altresì, le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4 del presente regolamento o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza. E', inoltre, considerata abusiva l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione e l'occupazione difforme dalle disposizioni dell'atto di concessione. Sono, infine, considerate abusive le occupazioni per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone ai sensi dell'articolo 33, comma 2 del presente regolamento.
2. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di qualsiasi genere di carattere stabile mentre le occupazioni abusive effettuate senza impianti o manufatti di qualsiasi genere di carattere stabile sono considerate temporanee.
3. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
4. Le occupazioni abusive permanenti sono computate, ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni, dal giorno d'installazione degli impianti o dei manufatti di qualsiasi genere di carattere stabile.
5. Le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione, redatto da pubblico ufficiale, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere:
  - a) per le occupazioni abusive permanenti, una indennità, per la durata accertata dell'occupazione e comunque per un periodo retroattivo non superiore a cinque anni decorrenti dalla data del verbale di contestazione, pari al canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentato del 30%. Sull'indennità si applicano gli interessi legali;
  - b) per le occupazioni abusive temporanee, una indennità, per un periodo come determinato al comma 3 del presente articolo, pari al canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentato del 30%. Sull'indennità si applicano gli interessi legali;
  - c) una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo non inferiore all'indennità come sopra determinata, senza interessi, né superiore al doppio. Il contravventore può avvalersi della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta come previsto dall'articolo 16 della legge n. 689/1981 e s.m.i.;
  - d) le sanzioni stabilite dal Codice della strada, qualora ne ricorrano i presupposti;

- e) le sanzioni stabilite dagli articoli 22 e 29 del d.lgs. 31.03.1998, n. 114 e s.m.i. qualora ne ricorrano i presupposti.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate anch'esse con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 32 del presente regolamento.

## **Articolo 22**

### **Procedimento di accertamento delle occupazioni abusive**

#### **Occupazioni abusive temporanee:**

1. L'occupazione abusiva realizzata con beni mobili di facile rimozione è accertata dal personale del Comando di polizia municipale, che svolge anche l'attività di Polizia Annonaria, che procede, contestualmente alla contestazione dell'abuso, all'irrogazione dell'indennità e delle sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 21 del presente regolamento. Il pubblico ufficiale dispone la rimozione ad horas dell'occupazione abusiva e/o alla confisca delle attrezzature e della merce oggetto di occupazione abusiva, qualora ricorrano i termini e le condizioni di cui all'articolo 29, comma 1 del d.lgs. n. 114/1998 e s.m.i..
2. L'occupazione abusiva realizzata con beni mobili di difficile rimozione è accertata dal personale del Comando di polizia municipale, che procede, contestualmente alla contestazione dell'abuso, a disporre la rimozione dell'occupazione abusiva entro un termine congruo in considerazione della tipologia di occupazione accertata. Al termine del periodo assegnato per la rimozione dell'occupazione abusiva, il personale del Comando di polizia municipale accerta l'avvenuta rimozione dell'occupazione e provvede all'irrogazione dell'indennità e delle sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 21 del presente regolamento facendo riferimento alla data di avvenuta rimozione. Qualora l'occupante abusivo non abbia provveduto nei termini assegnati alla rimozione dell'occupazione, gli agenti di polizia municipale predispongono apposito verbale di non ottemperanza da trasmettere, entro il giorno successivo all'accertamento, al funzionario responsabile che provvederà a predisporre la rimozione d'ufficio dei beni, senza assumerne il deposito, a spese dell'occupante e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne dovessero derivare. Al momento della rimozione d'ufficio il Comando di polizia municipale provvede all'irrogazione dell'indennità e delle sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 21 del presente regolamento ed alla confisca delle attrezzature e della merce oggetto di occupazione abusiva, qualora ricorrano i termini e le condizioni di cui all'articolo 29, comma 1 del d.lgs. n. 114/1998 e s.m.i..
3. Il Comandante della polizia municipale, per le occupazioni abusive temporanee, trasmette, entro il giorno successivo all'emissione, al funzionario responsabile ed al responsabile del servizio commercio i verbali di contestazione dell'occupazione abusiva contenenti l'irrogazione dell'indennità con i relativi interessi legali e delle sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 21 del presente regolamento. Il funzionario responsabile curerà tutti gli adempimenti necessari alla riscossione ed al recupero, anche coattivo, degli importi non riscossi.

#### **Occupazioni abusive permanenti:**

4. L'occupazione abusiva realizzata con impianti e/o manufatti di qualsiasi genere di carattere stabile è accertata dal personale del Comando di polizia municipale, che svolge anche l'attività di Polizia Annonaria, che procede, contestualmente alla contestazione dell'abuso, all'irrogazione delle sanzioni di cui di cui al comma 5 dell'articolo 21 del presente regolamento limitatamente a quelle previste dal Codice della Strada e dal d.lgs. n. 114/1998 ove ne ricorrano le condizioni.
5. Il Comandante della polizia municipale, per le occupazioni abusive permanenti, trasmette, entro il giorno successivo all'emissione, al funzionario responsabile ed al responsabile del servizio commercio, i verbali di contestazione dell'occupazione abusiva, per gli adempimenti di competenza di ciascun ufficio.

6. Il funzionario responsabile determina l'inizio del periodo di occupazione abusiva tenendo conto di qualsiasi atto che attesti l'inizio della stessa.
7. Il funzionario responsabile provvede, successivamente, ad irrogare l'indennità con i relativi interessi e la sanzione amministrativa pecuniaria previste alle lettere a) e c) del comma 5 dell'articolo 21 del presente regolamento, a titolo di acconto per il periodo decorrente dalla data di inizio dell'occupazione e fino alla data del verbale di accertamento. Dal giorno dell'accertamento e fino a quello della definitiva rimozione dell'occupazione, il funzionario responsabile irrognerà l'indennità con i relativi interessi legali e la sanzione amministrativa pecuniaria, con una periodicità annuale. Il funzionario responsabile curerà tutti gli adempimenti necessari alla riscossione ed al recupero, anche coattivo, degli importi non riscossi.
8. Il responsabile del servizio edilizia privata, sulla base dei verbali di accertamento di occupazione abusiva di suolo pubblico realizzata con impianti e/o manufatti di qualsiasi genere di carattere stabile, ordina previa diffida non rinnovabile, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a norma dell'articolo 35 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; la diffida e l'eventuale successiva ordinanza viene trasmessa al funzionario responsabile per l'inserimento nel relativo fascicolo.
9. Il responsabile del servizio commercio, qualora ne ricorrano i presupposti, predispone e mette in esecuzione gli atti di competenza previsti dal d.lgs. n. 114/1998 e s.m.i..

### **Articolo 23**

#### **Criteria per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alle quali si applica il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27.12.2019, n. 160. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Positano ha una popolazione residente al 31.12.2019 di 3861 persone.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade in quattro categorie sulla base di quanto riportato nel successivo articolo 24 e nell'allegato A al presente regolamento;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione alla tipologia di occupazione effettuata dal titolare della concessione o autorizzazione e dall'occupante di fatto.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale, con apposita deliberazione adottata, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. f) del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Con riferimento ai precedenti commi 2, lett. e) e 3, le tipologie di occupazione effettuate dal titolare della concessione o autorizzazione e dall'occupante di fatto prese in considerazione sono le seguenti:
  - a) occupazioni legate ad attività di cui alle categorie A, B, C e D previste dall'articolo 5, comma 1 della legge n. 287/1991;
  - b) occupazioni legate ad attività commerciali in genere;
  - c) tutte le altre occupazioni.

### **Articolo 24**

#### **Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, sia per le occupazioni di suolo che di soprassuolo e di sottosuolo, le strade del Comune sono

classificate in quattro categorie in base all'importanza delle aree, degli spazi e del loro valore economico, sulla base di quanto riportato nell'allegato A al presente regolamento. Alle strade appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata ed alle strade appartenenti alla quarta categoria viene applicata la tariffa più bassa.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla categoria corrispondente alla tariffa più elevata.

#### **Articolo 25**

##### ***Criteria di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni***

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in trecentosessantacinquesimi.

#### **Articolo 26**

##### ***Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone patrimoniale di occupazione, per il suolo, il sottosuolo ed il soprassuolo, è determinato con riferimento alla misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati od in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo le tariffe standard di cui al precedente articolo 23, comma 1 sono ridotte ad un quarto.
4. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al comma precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al comma precedente è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
6. Ai fini della determinazione della superficie occupata, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata da parte dello stesso titolare.
7. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,50 (tariffa per i Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti). In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 07.03.2005, n. 82.

**Articolo 27**  
**Particolari tipologie e criteri di determinazione**  
**della relativa superficie per l'applicazione del canone**

**27.a Occupazione del suolo con strutture fisse**

1. La superficie dell'area occupata con strutture stabili o simili, è calcolata in base alla superficie della figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura della medesima struttura.
2. In caso di occupazione da realizzarsi attraverso un manufatto ad unico piano, il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico è determinato con riferimento alla sola misura, espressa in metri quadrati, della proiezione al suolo della copertura del fabbricato.
3. In caso di occupazioni realizzate con manufatto a più piani, anche collegato al suolo tramite strutture che consentono il parziale utilizzo del suolo stesso, il canone di suolo pubblico verrà determinato in rapporto alla superficie lorda del solaio del piano utilizzato.
4. Considerato il minor sacrificio imposto alla collettività, nel caso di occupazione realizzata con fabbricato collegato al suolo tramite strutture che consentono il parziale utilizzo pubblico del suolo stesso, rispetto al caso di occupazione che sottrae totalmente lo spazio all'uso pubblico, il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, determinato secondo le indicazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, viene ridotto del 30%.

**27.b Occupazione del soprassuolo con tende**

5. In caso di copertura con tende, il canone di soprassuolo è determinato con riferimento alla misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati. In caso di copertura di spazi già oggetto di concessione di suolo pubblico, è dovuto il canone di soprassuolo per la sola superficie delle sporgenze, misurata separatamente rispetto all'area sottostante già in concessione.

**27.c Passi carrabili**

6. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
7. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
8. Per i semplici accessi carrabili a raso, posti a filo con il manto stradale il canone è dovuto solo per le occupazioni in cui l'interessato fa istanza per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 e ss modifiche ed integrazioni. In questo caso il canone si determina considerando la larghezza del passo, misurata sul fronte della strada, in metri lineari.
9. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
10. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 50 per cento.

**27.d Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo con cavi e condutture**

11. Le occupazioni del sottosuolo con cavi e condutture, poste in essere da privati, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla superficie determinata moltiplicando la lunghezza reale in metri lineari per la larghezza convenzionale di 0,50 metri. Per occupazioni del sottosuolo con cavi e condutture che prevedono scavi di larghezza superiore a 0,50 metri, nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, ecc., il canone si determina sulla base della superficie reale occupata.
12. E' fatto divieto di rilasciare concessioni per occupazioni del soprassuolo pubblico con cavi e condutture aeree. L'Amministrazione con apposita delibera di Giunta Comunale, si riserva la facoltà di autorizzare tale tipologia di occupazioni solo nei casi di reale e dimostrata impossibilità alla realizzazione di tali impianti sotto traccia.



**27.e Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari**

13. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del calcolo è data dalle dimensioni dei cartelli e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

**27.f Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti**

14. Per l'occupazione con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.

15. Se il distributore è posto su un'area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.

16. Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone patrimoniale di occupazione è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

**27.g Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante**

17. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone patrimoniale di occupazione sono calcolate in ragione del 50% per cento sino a 100mq, del 25% per cento per la parte eccedente 101 mq e fino a 1.000 mq e del 10 per cento la parte eccedente.

18. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con i veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

19. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di 4 (quattro) ore.

20. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

**27.h Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia**

21. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali infrastrutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione.

22. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

**27.i Occupazioni con pannelli, vetrinette e bacheche espositive poste a parete**

23. Per le occupazioni realizzate con pannelli, vetrinette e bacheche espositive poste su pareti private, ma con ingombro su aree pubbliche, il canone si determina moltiplicando la larghezza del pannello, vetrinetta o bacheca, per la profondità convenzionale di 0,50 m.

24. In caso di pannelli, vetrinette e bacheche aventi spessori superiori a 0,50 m, il calcolo del canone viene fatto moltiplicando la larghezza del pannello vetrinetta o bacheca, per la sua profondità effettiva.

25. Per le occupazioni realizzate con pannelli, vetrinette e bacheche espositive poste su pareti pubbliche e con ingombro su aree pubbliche, al canone, come calcolato nei commi 23 e 24 del presente articolo, va aggiunto il canone di occupazione di suolo pubblico a parete determinato moltiplicando la larghezza per l'altezza del pannello, vetrinetta o bacheca.

**Articolo 28**

**Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

## **Articolo 29** **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
  - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
  - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
  - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
  - h) le occupazioni realizzate con la segnaletica relativa alla circolazione stradale, con gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e con le aste delle bandiere;
  - i) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - j) le occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici;
  - k) le occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali;
  - l) le occupazioni, da chiunque effettuate, in occasioni di manifestazioni politiche, sindacali, di categoria, culturali, sportive o religiose;
  - m) le occupazioni con cassette postali;
  - n) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio;
  - o) le occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce;
  - p) le occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore;
  - q) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie per le festività o ricorrenze civili e religiose;
  - r) le occupazioni per manutenzione del verde privato autorizzate per un solo giorno e di durata non superiore alle 6 ore;
  - s) le occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi a sbalzo, sporti, cornicioni e manufatti simili di carattere stabile;
  - t) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune di Positano;
  - u) le occupazioni di suolo pubblico effettuate da soggetti privati, normalmente assoggettabili al canone patrimoniale di occupazione, quando siano conseguenti ad attività o iniziative promosse dalla Giunta Comunale;
  - v) le occupazioni di suolo pubblico per riprese fotografiche e cinematografiche di durata non superiore a 3 giorni;
  - w) le occupazioni esclusivamente riferite alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a condizione che le medesime risultino dal titolo concessorio.

### **Articolo 30**

#### **Pagamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il pagamento relativo alla prima annualità va eseguito prima del rilascio della concessione.
3. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone relativo alla prima annualità sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il pagamento del canone va effettuato entro il termine stabilito dal funzionario responsabile nella determinazione di approvazione della lista di carico per la riscossione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico relativo alle occupazioni permanenti. Tale termine verrà riportato negli avvisi di pagamento inviati ai concessionari.
5. Il pagamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, per le occupazioni permanenti, deve essere effettuato con la seguente modalità: versamento sul conto corrente postale n. 000018989848 così contraddistinto:

N. CONTO	CODICE IBAN	INTESTAZIONE	CODICE BIC/SWIFT
000018989848	IT 14 V 07601 15200 000018989848	COMUNE DI POSITANO – SERVIZIO DI TESORERIA	BPPIITRRXXX

6. Il canone annuo deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

### **Articolo 31**

#### **Pagamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere pagato prima del rilascio dell'autorizzazione.
2. Il pagamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, per le occupazioni temporanee, deve essere effettuato con la seguente modalità: versamento sul conto corrente postale n. 000018989848 così contraddistinto:

N. CONTO	CODICE IBAN	INTESTAZIONE	CODICE BIC/SWIFT
000018989848	IT 14 V 07601 15200 000018989848	COMUNE DI POSITANO – SERVIZIO DI TESORERIA	BPPIITRRXXX

3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

### **Articolo 32**

#### **Accertamento, riscossione coattiva e rimborsi**

1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva ed i rimborsi del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico si applicano le disposizioni contenute nel capo III del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Non si dà luogo ad emissione di atto di accertamento esecutivo patrimoniale quando l'ammontare dovuto risulti pari o inferiore all'importo di euro 12,00 (euro dodici/00), con riferimento ad ogni anno. Tale limite deve considerarsi al netto delle sanzioni, interessi e rimborso spese.
3. Il concessionario può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.

### **Articolo 33**

#### **Sanzioni**

1. Nel caso di omesso o parziale versamento il funzionario responsabile notifica al concessionario apposito atto di accertamento esecutivo patrimoniale. Sulle somme, a titolo di canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, non pagate si applica una sanzione pari al 30% oltre agli interessi legali.
2. Per omesso o parziale versamento del canone deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della diffida a pagare. Le diffide vengono trasmesse, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una volta che siano decorsi almeno 90 giorni dall'invio degli avvisi di pagamento di cui al precedente articolo 30, comma 4.

3. Per quanto concerne l'indennità, le sanzioni e gli interessi da applicare, nel caso delle occupazioni abusive, si rinvia a quanto previsto negli articoli 21 e 22 del presente regolamento.

### **CAPO III - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE**

#### **Articolo 34**

##### **Disposizioni generali**

1. Il presente capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al capo II del presente regolamento.

#### **Articolo 35**

##### **Competenze**

1. Le competenze riguardanti il presente capo concernente le esposizioni pubblicitarie sono suddivise nel seguente modo:
  - al responsabile del servizio edilizia privata spettano le competenze ricadenti negli articoli 37 e 48 del presente regolamento;
  - al responsabile del servizio polizia municipale spettano le competenze ricadenti negli articoli 38, 39, 40 e 41 del presente regolamento;
  - al responsabile del servizio tributi spettano, sulla base delle autorizzazioni di cui al successivo articolo 37 e delle dichiarazioni di cui al successivo articolo 48, trasmesse dal responsabile del servizio edilizia privata, le competenze concernenti la riscossione ed il rimborso del canone e l'attività di accertamento limitatamente ai casi di omesso o parziale versamento di cui al successivo articolo 53.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. Resta fuori dall'ambito di applicazione del presente regolamento il servizio di installazione e gestione delle preinsegne pubblicitarie sul territorio comunale di cui al Piano degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20.08.2012.

#### **Articolo 36**

##### **Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Le informazioni richieste dall'articolo 1, comma 821, lett. b) della legge 27.12.2019, n. 160 sono rinvenibili nel piano generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20.08.2012 al quale si fa riferimento.

#### **Articolo 37**

##### **Autorizzazioni**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente dal canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria.
2. Chiunque intende installare, anche temporaneamente, un impianto pubblicitario sul territorio comunale, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

3. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità e che viene rilasciata facendo salvi i diritti di terzi.
4. A tal fine l'interessato dovrà presentare al servizio edilizia privata del Comune, domanda in duplice copia, di cui una in bollo, corredata della documentazione di cui al successivo comma 10, nonché dei relativi nulla-osta da parte degli enti competenti (Soprintendenza, ANAS, Provincia, ecc.).
5. Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato al pagamento del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria in favore del Comune.
6. L'autorizzazione ha validità di nove anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del piano degli impianti pubblicitari vigente.
7. L'autorizzazione è inoltre revocabile in qualunque momento l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.
8. Il titolare degli impianti pubblicitari si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità ed agli impianti.
9. Le insegne pubblicitarie di esercizio installate all'interno di aree non visibili dallo spazio pubblico non sono sottoposte alla preventiva autorizzazione comunale.
10. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata, tra l'altro, la seguente documentazione tecnica, in duplice copia (qualora l'installazione sia subordinata al parere di altri enti, devono essere prodotte ulteriori n. 2 copie per ciascun ente interessato):
  - I. relazione tecnica, con la descrizione della tipologia del mezzo pubblicitario;
  - II. stralcio planimetria catastale o aerofotogrammetrica (scala 1:1000);
  - III. estratto della zonizzazione del "Piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni" di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20.08.2012);
  - IV. planimetria in scala adeguata dell'ubicazione del mezzo pubblicitario;
  - V. vista a colori del mezzo pubblicitario in scala adeguata minimo 1:20, opportunamente quotata e con l'indicazione dei materiali impiegati;
  - VI. prospetti del fabbricato o manufatto con l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari da collocare;
  - VII. documentazione fotografica comprendente anche le adiacenze urbane;
  - VIII. autocertificazione (redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ed ii.) con la quale il richiedente attesti che il mezzo pubblicitario che si intende collocare sarà posto in opera in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme vigenti a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, e che gli eventuali impianti o circuiti elettrici installati saranno realizzati in conformità alla vigente normativa in materia, nonché alle norme CEI;
  - IX. autocertificazione (redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ed ii.) con la quale il richiedente attesti di essere proprietario del terreno o del fabbricato ove insisterà il mezzo pubblicitario o, in alternativa, di essere concessionario o affittuario. In tal caso dovrà presentare apposito atto di assenso all'installazione del mezzo pubblicitario da parte del proprietario/i dell'area o dello stabile; se installato su parti comuni condominiali, in alternativa all'autorizzazione di ciascun avente diritto, può essere prodotto l'atto di assenso dell'Amministratore di condominio;
  - X. attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria e/o spese di istruttoria nella misura prevista da ciascun ente (Comune, Provincia, ANAS, F.F.S. ecc.), per il rilascio del nulla osta di competenza;
  - XI. provvedimento autorizzatorio dell'intervento edilizio in corso di validità, per gli impianti temporanei di cantiere.
11. Il servizio titolare del procedimento di rilascio dell'autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari è il servizio edilizia privata, attraverso un responsabile del procedimento nominato all'interno dello stesso servizio.

12. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, il R.U.P. può richiedere all'interessato eventuali integrazioni documentali e richiede, laddove necessario, al Comandante della polizia municipale il parere circa il rispetto delle norme di cui al d.lgs. 30.04.1992, n. 285 ed al D.P.R. 16.12.1992, n. 495. Il parere va espresso entro quindici giorni dalla richiesta.
13. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il R.U.P. cura l'istruttoria e redige una relazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni di cui al piano generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20.08.2012. La decorrenza del predetto termine si interrompe ove il R.U.P. chieda all'interessato, entro il termine di cui al comma precedente, integrazioni documentali e riprende a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
14. Entro il termine di cui al precedente comma 13, il R.U.P. richiede alla Commissione Comunale per il Paesaggio il parere sulla conformità paesaggistica/ambientale del manufatto. Ricevuto il parere della Commissione il R.U.P. inoltra la pratica alla competente Soprintendenza B.A.P. di Salerno per l'espressione del proprio parere previsto dal comma 5 dell'articolo 146 del d.lgs. n. 42/2004. Ricevuto il suddetto parere, il R.U.P., entro 10 giorni, propone al responsabile del servizio l'emissione dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. n. 42/2004 o, viceversa, del provvedimento di diniego.
15. Agli impianti pubblicitari di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le procedure semplificate di cui al *"Regolamento recante procedimento semplificativo di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"* approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139.
16. Conclusa l'istruttoria tecnica-amministrativa ed acquisiti tutti i pareri e nulla osta previsti, il R.U.P. trasmette gli atti, nel termine di 10 giorni, al responsabile del servizio edilizia privata per l'adozione del provvedimento finale.
17. Qualora la domanda non possa essere accolta per difetto delle condizioni di ammissibilità o per ragioni di merito, entro il termine fissato per l'istruttoria, il responsabile del servizio edilizia privata emette atto motivato di diniego, contenente l'indicazione dell'autorità dinanzi alla quale proporre ricorso ed il termine di presentazione.

### **Articolo 38** **Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

### **Articolo 39** **Divieti e limitazioni**

1. La pubblicità a mezzo di aeromobili, la pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli, la distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario e l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta sono vietate.

### **Articolo 40** **Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti**

1. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di

premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

2. Il Comando di polizia municipale, nell'esercizio delle attività di controllo, vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, sanzionando le installazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di autorizzazione.

#### **Articolo 41**

##### ***Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari***

1. Sono considerati abusivi gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari installati senza la prescritta autorizzazione preventiva di cui al precedente articolo 37, o risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione, illuminazione o ubicazione o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del presente regolamento.
2. Fermo restando le eventuali altre sanzioni previste in materia di pubblicità, urbanistica e di tutela del paesaggio, per gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari di cui al precedente comma, risultanti da processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale ed opportunamente notificato entro il termine di 90 giorni dall'accertamento, si applicano un'indennità pari al canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata autorizzata maggiorato del 30% ed una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio.
3. La diffusione di messaggi pubblicitari realizzata abusivamente è considerata permanente quando è realizzata con impianti o altri manufatti di carattere stabile mentre è considerata temporanea quando è realizzata senza impianti o altri manufatti di carattere stabile.
4. Ai fini della determinazione dell'indennità e della sanzione amministrativa pecuniaria, salvo prova contraria, la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari permanente si presume effettuata a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui viene accertata; la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari temporanea si presume effettuata, invece, dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
5. Per le insegne di esercizio, qualora l'indennità non sia dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 833, lett. L) della legge 27.12.2019, n. 160, si applica una sanzione amministrativa da un minimo di euro 206,58 ad un massimo di euro 1.549,37.
6. Il Comune dispone altresì, quale sanzione accessoria, la rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi facendone menzione nel verbale di cui al precedente comma 2; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando, ai soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata, le spese sostenute, ferma restando la possibilità di effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva. Le spese per la rimozione sono recuperate anch'esse con il procedimento di riscossione coattiva di cui al successivo articolo 52.
7. E' concessa la facoltà di eseguire il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente articolo in misura ridotta come previsto dall'articolo 16 della legge n. 689/1981 e s.m.i..

#### **Articolo 42**

##### ***Presupposto del canone***

1. Presupposto del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria è la diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

**Articolo 43**  
**Soggetto passivo**

1. È tenuto al pagamento del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

**Articolo 44**  
**Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato (ad esempio: 0,30 mq.=1,00 mq.; 0,70 mq.=1,00 mq; 1,20 mq.=1,50 mq.; 1,70 mq.=2,00 mq.; 2,30 mq.=2,50 mq.).
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate congiuntamente, con arrotondamento, quindi, della superficie complessiva.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che lo comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Le esposizioni pubblicitarie, ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, sono suddivise in due categorie ed in particolare esposizioni pubblicitarie permanenti e temporanee. Sono classificate permanenti quelle esposizioni pubblicitarie aventi una durata superiore ad un anno solare. Sono classificate temporanee quelle esposizioni pubblicitarie aventi una durata inferiore all'anno solare.
10. Le esposizioni pubblicitarie permanenti sono assoggettate al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
11. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti aventi inizio nel corso dell'anno, per il primo anno di applicazione, l'importo del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in trecentosessantacinquesimi.

**Articolo 45**  
**Definizione di insegna d'esercizio**

1. Il canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi o illuminati - che siano esposti presso la sede e nelle immediate pertinenze di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi



devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

#### **Articolo 46**

##### **Criteria per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alle quali si applica il canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27.12.2019, n. 160. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Positano ha una popolazione residente al 31.12.2019 di 3861 persone.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade in due categorie sulla base di quanto riportato nel successivo articolo 47 e nell'allegato B al presente regolamento;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario/tipologia del mezzo pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di mezzo pubblicitario sono approvati dalla Giunta Comunale, con apposita deliberazione adottata, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. f) del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Con riferimento ai precedenti commi 2, lett. e) e 3, le tipologie di mezzo pubblicitario sono le seguenti:

Tipologia del mezzo pubblicitario	Definizione
Insegna di esercizio luminosa Insegna di esercizio non luminosa	Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, scelti tra quelli considerati compatibili a norma del vigente piano generale degli impianti pubblicitari, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. L'illuminazione può avvenire solo con luce indiretta.
Preinsegna	Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio non superiore a 5 km. Non è consentito nessun tipo di illuminazione.
Cartello luminoso Cartello non luminoso	Manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari, realizzata con materiali di qualsiasi natura, scelti tra quelli considerati compatibili a norma del vigente piano generale degli impianti pubblicitari. L'illuminazione può avvenire solo con luce indiretta.
Striscione, locandina e stendardo luminoso Striscione, locandina e stendardo non luminoso	Elemento bidirezionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura e privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. L'illuminazione può avvenire solo con luce indiretta.
Segno orizzontale reclamistico	Riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi,

	finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici
Impianto pubblicitario di servizio luminoso Impianto pubblicitario di servizio non luminoso	Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (Fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario. L'illuminazione può avvenire solo con luce indiretta.
Impianto di pubblicità e propaganda luminoso Impianto di pubblicità e propaganda non luminoso	Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda e non individuabile nelle tipologie precedenti, realizzato con materiali di qualsiasi natura scelti tra quelli considerati compatibili a norma del vigente piano generale degli impianti pubblicitari. L'illuminazione può avvenire solo con luce indiretta.

5. Ad integrazione del precedente comma, costituiscono altre tipologie di mezzo pubblicitario: la pubblicità su veicoli di uso pubblico all'interno o all'esterno e la pubblicità all'esterno di veicoli di uso privato disciplinate dall'articolo 54 del presente regolamento.

#### **Articolo 47**

##### **Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, le strade del Comune sono classificate in due categorie in base all'importanza delle aree, degli spazi e del loro valore economico, sulla base di quanto riportato nell'allegato B al presente regolamento. Alle strade appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata.
2. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla categoria corrispondente alla tariffa più elevata.

#### **Articolo 48**

##### **Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo, per le esposizioni pubblicitarie in cui non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 37, è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al servizio competente del Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso servizio, nella quale devono essere indicate, tra l'altro, le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 835 della legge 27.12.2019, n. 160.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata, ovvero con altri metodi telematici che garantiscano l'identità del dichiarante. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi almeno che non venga presentata dichiarazione di cessazione entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno in cui si intende cessare l'esposizione pubblicitaria.

## **Articolo 49** **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone patrimoniale:
  - a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
  - b) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
  - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27.12.2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
  - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
    - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
    - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
    - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
  - k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
2. Per l'anno 2021, per venire incontro alle difficoltà economiche delle imprese generate dall'emergenza COVID-19, viene disposta l'esenzione dal canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria per tutte le esposizioni pubblicitarie permanenti.

## **Articolo 50**

### ***Pagamento del canone per le esposizioni pubblicitarie permanenti***

1. Il canone per le esposizioni pubblicitarie permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il pagamento relativo alla prima annualità va eseguito prima del rilascio dell'autorizzazione.
3. Per le autorizzazioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone relativo alla prima annualità sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione il pagamento del canone va effettuato entro il termine fissato dal responsabile del servizio tributi nella determinazione di approvazione della lista di carico per la riscossione del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria relativo alle esposizioni pubblicitarie permanenti. Tale termine

verrà riportato negli avvisi di pagamento inviati ai soggetti passivi.

5. Il pagamento del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, per le esposizioni pubblicitarie permanenti, deve essere effettuato con la seguente modalità: versamento sul conto corrente postale n. 000018989848 così contraddistinto:

N. CONTO	CODICE IBAN	INTESTAZIONE	CODICE BIC/SWIFT
000018989848	IT 14 V 07601 15200 000018989848	COMUNE DI POSITANO – SERVIZIO DI TESORERIA	BPPIITRRXXX

6. Il canone annuo deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

#### **Articolo 51**

##### ***Pagamento del canone per le esposizioni pubblicitarie temporanee***

1. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il canone deve essere pagato prima del rilascio dell'autorizzazione.
2. Il pagamento del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria relativo alle esposizioni pubblicitarie temporanee, deve essere effettuato con la seguente modalità: versamento sul conto corrente postale n. 000018989848 così contraddistinto:

N. CONTO	CODICE IBAN	INTESTAZIONE	CODICE BIC/SWIFT
000018989848	IT 14 V 07601 15200 000018989848	COMUNE DI POSITANO – SERVIZIO DI TESORERIA	BPPIITRRXXX

3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

#### **Articolo 52**

##### ***Accertamento, riscossione coattiva e rimborsi***

1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva ed i rimborsi del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria si applicano le disposizioni contenute nel capo III del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Non si dà luogo ad emissione di atto di accertamento esecutivo patrimoniale quando l'ammontare dovuto risulti pari o inferiore all'importo di euro 12,00 (euro dodici/00), con riferimento ad ogni anno. Tale limite deve considerarsi al netto delle sanzioni, interessi e rimborso spese.
3. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.

#### **Articolo 53**

##### ***Sanzioni***

1. Nel caso di omesso o parziale versamento del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria dovuto di seguito al rilascio delle autorizzazioni, il responsabile del servizio tributi notifica al soggetto passivo apposito atto di accertamento esecutivo patrimoniale. Sulle somme, a titolo di canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, non versate si applica una sanzione pari al 30% oltre agli interessi legali.
2. Per omesso o parziale versamento del canone deve intendersi, per le esposizioni pubblicitarie permanenti, l'inadempimento, protratto oltre quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della diffida a pagare. Le diffide vengono trasmesse, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una volta che siano decorsi almeno 90 giorni dall'invio degli avvisi di pagamento di cui al precedente articolo 50, comma 4.

#### **Articolo 54**

##### ***Pubblicità effettuata con veicoli in genere***

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada. E' soggetta al pagamento del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria anche la pubblicità effettuata all'interno di veicoli di uso pubblico.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per

- esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto al Comune di Positano dal proprietario del veicolo o dal soggetto che ne ha la disponibilità per l'esercizio dell'attività. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

## **CAPO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI**

### ***Articolo 55***

#### ***Soppressione del servizio pubbliche affissioni***

1. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021, in applicazione dell'articolo 1, comma 836 della legge 27.12.2019, n. 160, è soppresso nel Comune di Positano il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507. Il Comune di Positano garantisce, in ogni caso, l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet istituzionali.
3. Si intendono privi di rilevanza economica i messaggi non correlati all'esercizio di attività economiche in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti e servizi. In caso di sponsorizzazioni è consentita l'indicazione del solo marchio o logo del/degli sponsor purché di contenute dimensioni e proporzionato nell'ambito del manifesto. L'affissione è effettuata da parte degli interessati a diffondere le comunicazioni di cui al comma 1, secondo periodo del presente articolo. Il numero degli impianti a tal fine destinati sono rinvenibili nel piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20.08.2012.
4. Fino al 30.11.2021 trovano applicazione le disposizioni contenute nel regolamento comunale per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.12.1999 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.01.2002 e, per quanto concerne la misura del diritto sulle pubbliche affissioni, la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 14.09.2020. La superficie degli impianti destinati dal Comune di Positano al servizio delle pubbliche affissioni è rinvenibile nel piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20.08.2012.

## **CAPO V – NORME FINALI**

### ***Articolo 56***

#### ***Entrata in vigore – norme finali***

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2021. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari non trovano più applicazione a decorrere dal primo gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di riscossione, accertamento, recupero o rimborso per gli anni fino al 2020.
3. Si dispone, altresì, che dal primo gennaio 2021:
  - a) il regolamento comunale per la disciplina del procedimento di concessione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29.12.2005

come modificato e integrato con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2006, n. 35 del 28.12.2006, n. 6 del 23.09.2009 e n. 5 del 24.01.2011 continuerà a trovare applicazione per le norme concernenti le procedure di alienazione dei beni immobili contenute nel capo V del medesimo regolamento;

- b) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20.08.2012, ad oggetto: “Piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni. Approvazione definitiva” contenente, al suo interno, il regolamento del canone sulla pubblicità di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 continuerà a trovare applicazione per le norme concernenti il piano degli impianti pubblicitari, il piano delle pubbliche affissioni ed il servizio di installazione e gestione delle preinsegne pubblicitarie sul territorio comunale.
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- le leggi nazionali e regionali;
  - lo statuto comunale;
  - i regolamenti comunali.
5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE  
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

Elenco delle strade appartenenti alla I CATEGORIA

- Via Positanesi D'America;
- Via del Brigantino;
- Piazza Amerigo Vespucci;
- Via Regina Giovanna;
- Piazza del Saracino;
- Via del Saracino;
- Piazza Flavio Gioia;
- Via Rampa Teglia;
- Via della Tartana;
- Via Vito Savino;
- Via dei Mulini;
- Piazza Dei Mulini;
- Via Franco di Franco;
- Viale Pasitea dal civico 1 al civico 47 e dal civico 2 al 82;
- Via C. Colombo dal civico 1 al civico 73 e dal civico 2 al 6;

Elenco delle strade appartenenti alla II CATEGORIA

- Viale Pasitea dal civico 49 al civico 161 e dal civico 84 al 274;
- Via C. Colombo dal civico 75 alla fine e dal civico 8 alla fine;
- Viale Pasitea dal civico 163 alla fine e dal civico 276 alla fine;
- Via Marconi;
- Piazza Cappella di Montepertuso;

Elenco delle strade appartenenti alla III CATEGORIA

- Via Fornillo;
- Via Lepanto;
- Via Trara Genoino;
- Via Gladioli;
- Via degli Oleandri;

Elenco delle strade appartenenti alla IV CATEGORIA

- Via Monte;
- Via della Feluca;
- Via San Giovanni;
- Via della Tavolozza;
- Via Santa Caterina;
- Via Marianetti;
- Via Dei Merletti;
- Via Boscariello;
- Via del Canovaccio;
- Via Mangialupini;
- Via San Sebastiano;
- Via della Scalinatella;
- Via Dei Glicini;
- Vicolo M. Montuori;
- Via Pastiniello;
- Via Arienzo;

- Via Laurito;
- Via Chiesa Nuova;
- Via Dei Coralli;
- Via Liparlati;
- Via Dei Mandorli;
- Via Santa Croce;
- Via Stefan Andres;
- Via Kempff;
- Via Corvo;
- Via Mons. Saverio Cinque;
- Via Mons. Talamo Vito;
- Via Montepertuso;
- Via Tagliata;
- Via Pestella;
- Frazione Nocelle.



**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE  
PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Elenco delle strade appartenenti alla I CATEGORIA

- Via Positanesi D'America;
- Via del Brigantino;
- Piazza Amerigo Vespucci;
- Via Regina Giovanna;
- Piazza del Saracino;
- Via del Saracino;
- Piazza Flavio Gioia;
- Via Rampa Teglia;
- Via della Tartana;
- Via Vito Savino;
- Via dei Mulini;
- Piazza Dei Mulini;
- Via Franco di Franco;
- Viale Pasitea;
- Via C. Colombo;
- Via Marconi;

Elenco delle strade appartenenti alla II CATEGORIA

- Via Fornillo;
- Via Lepanto;
- Via Trara Genoino;
- Via Gladioli;
- Via degli Oleandri;
- Via Monte;
- Via della Feluca;
- Via San Giovanni;
- Via della Tavolozza;
- Via Santa Caterina;
- Via Marianetti;
- Via Dei Merletti;
- Via Boscariello;
- Via del Canovaccio;
- Via Mangialupini;
- Via San Sebastiano;
- Via della Scalinatella;
- Via Dei Glicini;
- Vicolo M. Montuori;
- Via Pastiniello;
- Via Arienzo;
- Via Laurito;
- Via Chiesa Nuova;
- Via Dei Coralli;
- Via Liparlati;
- Via Dei Mandorli;
- Via Santa Croce;
- Via Stefan Andres;
- Via Kempff;

- Via Corvo;
- Via Mons. Saverio Cinque;
- Via Mons. Talamo Vito;
- Piazza Cappella di Montepertuso;
- Via Montepertuso;
- Via Tagliata;
- Via Pestella;
- Frazione Nocelle.